

16

Edizione n. 16/2018  
11 Ottobre 2018



LE GUIDE DEL CENTRO STUDI ANCL BARI

# Modello 770/2018

Redditi 2017

a cura di:

Giuseppe **DE BIASE**

Ezia **FORLEO**

Manola **MILIOTTI**

Luciana **TUMOLO**

Il modello 770 è unico, è stata abbandonata la vecchia distinzione tra modello 770 ordinario e semplificato. Al contempo lo stesso modello non contiene più i dati relativi alle certificazioni uniche, per le quali permane l'obbligo da parte dei sostituti d'imposta di comunicazione, mediante un invio separato ed anticipato rispetto al 770.

Mentre per la certificazione unica relativa ai redditi lavoro dipendente e assimilati e ad alcuni redditi lavoro autonomo, quali gli occasionali, la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate doveva essere effettuata entro il 7 marzo 2018, per i redditi di lavoro autonomo che non rientrano tra quelli dichiarabili nel modello 730, la trasmissione telematica delle certificazioni uniche, può essere effettuata entro il 31 ottobre 2018.

Il 31 ottobre è divenuto termine strutturale per presentare anche il modello 770, come disposto dall'art. 1, c. 933, della Legge n° 205 del 2017, che deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno antecedente a quello di presentazione, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Deve essere inoltre utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno di riferimento o operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d'imposta utilizzati. Deve essere, infine, utilizzato per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applicano una ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15/01/2018, prot. 10621, così come modificato poi dal Provv. Agenzia delle entrate del 15/03/2018, prot. 57978, è stato approvato il **modello del 770/2018** e le relative istruzioni.

Esso, così come indicato nelle suddette istruzioni, si compone di:

- Frontespizio;
- 16 quadri staccati:

SF	relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici o privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti
SG	relativo alle somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale
SH	relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti
SI	relativo al riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell'anno 2017
SK	relativo alla comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati composti da soggetti residenti e non residenti, tale quadro ha subito delle variazioni rispetto all'anno precedente per adeguamento alle variazioni intervenute nel nuovo modello Cupe, Certificazione degli utili e dei proventi equiparati corrisposti a favore di soggetti residenti in Italia
SL	relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto
SM	relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta
SO	relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 1, del <del>D.Lgs.</del> <sup>Decreto</sup> n. 461 del 1997, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze a norma dell'art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR e alla segnalazione da parte delle società fiduciarie dei dati utili alla liquidazione dell'IVIE per i soggetti da essi rappresentati
SP	relativo alle ritenute operate sui titoli atipici
SQ	relativo ai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al <del>D.Lgs.</del> <sup>Decreto</sup> n. 239 del 1996, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli simili immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973
SS	relativo ai dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione
DI	relativo all'eventuale credito derivante dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore, quadro aggiornato per coordinamento con il nuovo quadro SX, inserimento di 3 nuovi codici per la compilazione delle note, riportate in colonna 2, J,K,L.
SI	concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate. Nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate
SV	relativo alle trattenute di addizionali comunali all'IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti
SX	relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 455 del 1997 e ai sensi dell'art. 17 <del>D.Lgs.</del> <sup>Decreto</sup> n. 241 del 1997
SY	relativo a somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da articolo 25 del <u>decreto legge n. 78 del 2010</u> . Il presente prospetto deve essere altresì utilizzato per l'indicazione delle somme composte ai percipienti esteri privi di codice fiscale

All'interno del modello tutti i dati devono essere esposti in euro con indicazione al centesimo di euro con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

La dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, deve essere presentata esclusivamente per via telematica:

- a) direttamente dal sostituto d'imposta;
- b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica

## **a) Presentazione diretta da parte del dichiarante**

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione, nonché in base al requisito dimensionale della dichiarazione, se interessa più o meno di 20 soggetti.

## **b) Presentazione tramite un intermediario abilitato**

Gli intermediari individuati ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sono obbligati a trasmettere, per via telematica all'Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle

predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione per via telematica.

### **c) Presentazione tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato)**

Anche le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono tenute a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta esclusivamente per via telematica, mediante il servizio Entratel e secondo i termini stabiliti dall'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Tali soggetti possono avvalersi di altri incaricati per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, in particolare:

- del Ministero dell'Economia e delle Finanze anche tramite il suo sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le dichiarazioni degli uffici o delle strutture ad esse funzionalmente riconducibili.

### **d) Presentazione tramite società del gruppo**

Nell'ambito di gruppi societari, come previsto dall'art. 3, comma 2-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, la trasmissione delle stesse può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel.

Ricordiamo che si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni,

in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato, e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle società (IRES).

## Documentazione da rilasciare al dichiarante a prova della presentazione della dichiarazione

Gli intermediari abilitati, le società del gruppo e gli altri incaricati (società del gruppo o altre Amministrazioni) devono:

- rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata ( codice 1) o verrà da essi predisposta ( codice 2); detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto, seppure rilasciato in forma libera.

La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita per via telematica dal sistema informativo centrale;

<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>	Codice fiscale dell'incaricato	
	Riservato all'incaricato	
	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione	<input type="checkbox"/>
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione	<input type="checkbox"/>
Data dell'impegno	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	FIRMA DELL'INCARICATO

- rilasciare altresì al sostituto d'imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento.

per la compilazione **Modello 770/2018**

- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell'eventuale esibizione in sede di controllo.

Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie non ci sono variazioni rispetto agli anni precedenti. Ricordiamo che è necessario distinguere, tra le operazioni che determinano l'estinzione o meno del sostituto d'imposta.

## **Operazioni straordinarie e successioni con estinzione del soggetto preesistente**

Nell'ipotesi di prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto (fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell'unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali, trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche), chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare un'unica dichiarazione dei sostituti d'imposta che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato.

Nei casi di operazioni societarie straordinarie o successioni avvenute nel corso del 2017 o del 2018, prima della presentazione della dichiarazione Mod. 770/2018, il dichiarante deve procedere alla compilazione dei singoli quadri del Mod. 770/2018 per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; mentre si precisa che il quadro SX è unico e deve riguardare sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti.

Ad esempio il soggetto A, avendo incorporato il soggetto B il 28 febbraio 2018, sarà tenuto a presentare per l'anno 2017 una sola dichiarazione modello 770/2018 contenente i quadri riferiti ad entrambi i soggetti.

Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il

proprio codice fiscale e, nel rigo “Codice fiscale del sostituto d’imposta”, quello del soggetto estinto.

Nel caso di successione “*mortis causa*” avvenuta nel periodo d’imposta 2017, o nel 2018 prima della presentazione della dichiarazione, con prosecuzione dell’attività da parte dell’erede, quest’ultimo ha l’obbligo di presentare un’unica dichiarazione dei sostituti d’imposta anche per la parte dell’anno in cui ha operato il soggetto estinto secondo le modalità di compilazione sopra indicate.

Nell’ipotesi invece di non prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto (liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa), la dichiarazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto relativamente al periodo dell’anno in cui questi ha effettivamente operato. In particolare, nel frontespizio del modello, nel riquadro “dati relativi al sostituto” e nei quadri che compongono la dichiarazione, devono essere indicati i dati del sostituto d’imposta estinto ed il suo codice fiscale; il liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione, deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio “dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione”.

Anche in caso di successione ereditaria, qualora l’attività delle persone fisiche decedute non sia proseguita da altri, la dichiarazione deve essere presentata con le medesime modalità da uno degli eredi in nome e per conto del deceduto, relativamente al periodo dell’anno in cui esso ha effettivamente operato; l’erede che sottoscrive la dichiarazione, pertanto, deve invece indicare i propri dati esclusivamente nel riquadro “dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione”.

## **Operazioni straordinarie che non determinano l’estinzione del soggetto**

Nel caso di operazioni straordinarie non comportanti l’estinzione di società quali le trasformazioni (ad esempio di società di capitali in società di persone e viceversa), la dichiarazione Mod. 770/2018 deve essere compilata secondo le regole generali poiché tali operazioni, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d’imposta, non incidono sull’esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d’imposta.

## Frontespizio

In riferimento alle modalità di compilazione del frontespizio non ci sono novità circa i dati del sostituto, i dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, la firma della dichiarazione, l'impegno alla presentazione telematica e al visto di conformità.

**La novità di quest'anno** riguarda il campo "redazione della dichiarazione".

Chi presenta la dichiarazione dei sostituti d'imposta potrà presentare la dichiarazione in maniera integrale e con un invio unico, oppure potrà inviare la dichiarazione in maniera separata con un massimo di tre invii.

Nel caso in cui l'incaricato all'invio della dichiarazione presenti la stessa in forma integrale e con un unico invio, dovrà compilare nel riquadro per la redazione della dichiarazione, il campo "**tipologia invio**" con il **codice 1**, dovrà barrare i quadri del 770/2018 compilati e indicare la tipologia delle ritenute operate tra quelle di: dipendente, autonomo, capitali, locazioni brevi e altre ritenute.

**Nulla deve indicare nel riquadro gestione separata.**

Nel caso in cui più incaricati all'invio della dichiarazione decidano di presentare la stessa in modalità separata e con flussi separati, ciascun incaricato dovrà compilare nel riquadro per la redazione della dichiarazione, il campo "**tipologia invio**" con il **codice 2**, dovrà barrare i quadri del 770/2018 compilati e indicare la tipologia delle ritenute operate tra quelle di: dipendente, autonomo, capitali, locazioni brevi e altre ritenute.

Inoltre nel riquadro **gestione separata** dovrà indicare il codice fiscale dell'altro incaricato o degli altri due incaricati all'inoltro della restante parte della dichiarazione avendo cura di barrare la tipologia di ritenute inserite nel 770/2018 e inviato dagli stessi tra: dipendente, autonomo, capitali, locazioni brevi e altre ritenute.

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE																
	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY	
Tipologia invio <input type="checkbox"/>	Dipendente		Autonomo			Capitali		locazioni brevi		Altre ritenute							
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX <input type="checkbox"/>	GESTIONE SEPARATA																
	Codice fiscale altro incaricato							Dipendente		Autonomo		Capitali		locazioni brevi		Altre ritenute	
	Codice fiscale altro incaricato							Dipendente		Autonomo		Capitali		locazioni brevi		Altre ritenute	

La novità di richiedere necessariamente il codice fiscale dell'altro o dei due incaricati all'invio della restante parte del 770 e delle ritenute indicate comporta che uno stesso incaricato non può inviare due parti della stessa dichiarazione. Cosa che fino all'anno scorso era possibile, per esempio un intermediario poteva inviare due flussi telematici per uno stesso sostituto, per esempio uno per le ritenute di lavoro dipendente e l'altro per le ritenute di lavoro autonomo. Da quest'anno non più.

Nel caso di invio separato del modello in presenza del flusso "autonomo", il flusso "locazioni" va necessariamente unito a quello "autonomo".

La tipologia "altre ritenute" comprende le ritenute sui pignoramenti e le ritenute sulle indennità di esproprio.

Nel caso di invio separato del modello, il flusso "altre ritenute" va necessariamente unito ad uno dei tre flussi principali: "dipendente", "autonomo" e "capitale".

Per l'utilizzo degli eventuali crediti i sostituti potranno avvalersi dei codici tributo del flusso principale:

C.t. 6781 se il flusso "altre ritenute" viene inviato insieme con il flusso "dipendente";

C.t. 6782 se il flusso "altre ritenute" viene inviato insieme con il flusso "autonomo";

C.t. 6783 se il flusso "altre ritenute" viene inviato insieme con il flusso "capitale".

Nelle istruzioni predisposte dall'Agenzie delle Entrate, viene inoltre fatta chiarezza sulla facoltà di presentare il modello 770 separata-

-mente, subordinata alla condizione che il sostituto abbia trasmesso entro il 07 marzo 2018 le comunicazioni certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati ed entro il 31 ottobre 2018 sia le comunicazioni certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e sia, qualora richiesto, certificazioni degli utili.

Fino all'anno scorso il richiamo al 07 marzo quale termine per l'invio di tutti i tipi di certificazione era stato foriero di incertezze.

Pur non essendoci novità è bene ricordare che la dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o dal rappresentante legale. Inoltre la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, ossia:

- dal revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto", il **codice 1**);

- dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato nella casella "Soggetto", il **codice 2**).

Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella "Soggetto" il **codice 3** senza compilare il campo firma;

- dal collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto" per ciascun membro, il **codice 4**).

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		Invio unico telematico controllo automaticamente all'intermediario <input type="checkbox"/>	
Attestazione <input type="checkbox"/>		Situazioni particolari	Codice
		Soggetto	Codice fiscale
			FIRMA
		Soggetto	Codice fiscale
			FIRMA
		Soggetto	Codice fiscale
			FIRMA
		Soggetto	Codice fiscale
			FIRMA
		Soggetto	Codice fiscale
			FIRMA

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

## Visto di conformità

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 (D.L. n. 50/2017), i contribuenti che utilizzano in **compensazione orizzontale** con modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi, alle addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito delle società e all'Irap per importi superiori a € **5.000** annui, devono richiedere l'apposizione del **visto di conformità** (articolo 35, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 241/1997).

Pertanto, i contribuenti possono liberamente utilizzare in compensazione crediti di importo superiore alla soglia dei € 5.000, purché si ricordano di apporre il **visto di conformità** sul modello da trasmettere successivamente, e quindi per il 770/2018 entro il 31 ottobre 2018. E' importante sapere che non rientrano nel novero del visto di conformità, le compensazioni verticali, dove vengono portate in compensazione importi della stessa imposta, anche se con codici differenti.

L'obbligo di apporre il visto di conformità deve essere verificato facendo riferimento alle singole tipologie di reddito, che nel modello 770 sono rappresentate dai tre righe SX32, SX33 e SX34 e dai corrispondenti codici tributo da utilizzare a credito nel mod. F24.

Infine, si deve ritenere che il credito del "**bonus Renzi**" possa essere compensato anche in presenza di debiti superiori a euro 1.500 iscritti a ruolo (art. 31, D.L. n. 78/2010), come si deve ritenere la non necessità dell'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità per compensare il credito ove si sia in presenza di importi a credito superiori a euro 5.000.

## QUADRO ST: ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive.

Il quadro ST è il quadro che deve essere utilizzato per l'esposizione riepilogativa delle ritenute operate nell'anno di imposta interessato, indicando lo specifico codice tributo, le somme rispondenti alle ritenute alla fonte operate, eventuali crediti di imposta utilizzati a scomputo e le somme versate per differenza, le date di versamento ed in caso di ravvedimento operoso, barrando l'apposita casella, deve essere riportato anche l'ammontare degli interessi.



- Sezione IV per l'indicazione dei dati relativi all'imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 21/11/1997 n. 461 ed altre imposte sostitutive applicate

Codice fiscale		Mod. N.	
<b>Sezione IV</b> Imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21/11/97, n. 461 e altre imposte sostitutive applicate			
<b>DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE</b>			
Codice ABI	Cod. M. Internazionale BIC/SWIFT	Codice fiscale	Codice Stato estero
ST38	ST38	ST38	ST38
Periodo di riferimento mese anno	Ammontare plus-valenze e altri proventi	Imposta applicata	Importi utilizzati o scomputati
ST39	ST39	ST39	ST39
Interessi	Ritardamento	Note	Codice tributo
ST39	ST39	ST39	ST39
Data di versamento giorno mese anno		Importo versato	
ST39		ST39	

La compilazione delle Sezioni I, II e III del quadro ST è la medesima, riportando quanto esposto nei modelli F24 di competenza. Pertanto al **“punto 1”** deve essere riportato il periodo di riferimento, normalmente coincidente al mese ed all'anno in cui le ritenute sono state effettuate.

Al **“punto 2”** deve essere riportato l'ammontare delle ritenute operate, le addizionali regionali trattenute, le somme trattenute per assistenza fiscale, (al netto degli interessi per in capienza e per rettifica che devono invece essere riportati separatamente al punto 8), del credito Bonus IRPEF che il sostituto ha provveduto a recuperare (cod. tributo 1655), per imposte sostitutive sulle rivalutazioni del TFR, per imposte sostitutive da cedolare secca locazioni, per ritenute su somme liquidate e derivanti da procedure di pignoramento presso terzi.

Al **“punto 6”** devono essere riportati i crediti di imposta utilizzati in diminuzione delle ritenute, derivanti dal quadro RU delle denunce reddituali. Non devono essere indicati i crediti di imposta riportati nei mod. F24.

Al **“punto 7”** devono essere riportati fedelmente le somme versate e indicate nel mod. F24 per periodo interessato. E' pertanto comprensivo degli eventuali interessi indicati separatamente ne punto 8.

Al “**punto 8**” devono essere indicati gli interessi versati per le somme di cui al punto 2 a seguito di incapienza della retribuzione e per rettifica, trattenuti ai fruitori di assistenza fiscale, nonché derivanti da ravvedimenti operosi. In quest’ultimo caso **non deve essere compilato alcun rigo per l’esposizione della sanzione versata**.

Al “**punto 9**” deve essere contrassegnata la casella in caso di ravvedimento operoso delle somme versate e di cui al punto 7.

Al “**punto 10**” devono essere riportati i codici di cui si rinvia all’elenco delle istruzioni ministeriali indicativi delle Note, evidenziando che in caso di operazioni di congruaggio effettuate entro il mese di dicembre 2017 e per le ritenute ad esso afferenti operate in gennaio 2018, il loro versamento deve essere indicato riportando il cod. tributo 1001 con periodo 12/2017 ed i codici **B** e **D** al punto 10 (note).

**Novità** del modello 770/2018 è l’istituzione di “due codici note” **T** e **U** per il versamento delle ritenute operate nel 2017 dal condominio in quanto sostituto di imposta per prestazioni derivanti da contratto di appalto, di opere o servizi effettuati nell’esercizio di impresa.

Ai sensi dell’art. 1 co. 36 legge n. 232 dell’ 11.12.2016 il versamento della ritenuta del 4% relativa ai contratti di appalto di opere e servizi forniti al condominio è effettuata dal condominio stesso in qualità di sostituto di imposta quando l’ammontare complessivo delle ritenute operate (codice tributo 1019/1020) raggiunge l’importo minimo di € 500,00. In tal caso al punto 10 (campo note) va riportata la lettera **T** (il versamento si riferisce a ritenute operate nel 2017 qualora sia stato raggiunto l’importo minimo).

Laddove non viene raggiunto l’importo minimo di € 500,00, il condominio è obbligato al versamento delle ritenute entro il 30 giugno ed il 20 dicembre di ogni anno. In tal caso al punto 10 (campo note) va riportata la lettera **U** (il versamento si riferisce a ritenute operate nel 2017 da gennaio a maggio, o da giugno a novembre, ovvero a dicembre 2017 qualora non sia stato raggiunto l’importo minimo).

Sono previste particolari esposizioni per l’esposizione dei dati nel caso di ST afferenti a operazioni straordinarie con estinzione e per le successioni.

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

In caso di operazioni straordinarie o successioni, qualora si verifichi che le ritenute siano state operate dall'incorporato e versate dall'incorporante, devono essere presentati dall'incorporante più quadri ST, distinti dall'esposizione del Codice Fiscale dell'incorporato e dell'incorporante.

Nel quadro ST intestato all'incorporato saranno compilati solo i punti 1 (mese ed anno), 2 (ritenute operate), 11 (Codice Tributo), ed indicando la lettera "K" al punto 10 (note).

Nel quadro ST intestato all'incorporante sarà compilato ogni punto, ad eccezione del punto 2 (ritenute operate) ed indicando la lettera "L" al punto 10 (note). Le somme indicate al punto 7 (Importo versato) del mod. ST con CF dell'incorporante deve corrispondere a quello indicato al punto 2 (ritenute operate) del mod. ST con CF dell'incorporato.

Le stesse modalità di compilazione devono essere applicate anche per le Addizionali Regionali, ricordandosi in questo caso di compilare il "punto 13" (codice regione).

Nel caso di operazioni straordinarie senza estinzione, con riferimenti ai dipendenti interessati dal passaggio senza soluzione di continuità, il sostituto di imposta cessionario deve normalmente continuare a trattenere le residue rate di addizionale regionale e compilare tutti i punti interessati del quadro ST, riportando al "punto 10" (note) la lettera "N".

Il quadro ST sezione IV deve essere compilata dagli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva ed al versamento di cui all'art. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997 sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi imponibili ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. da c-bis) a c-quinquies) del T.U.I.R.

## QUADRO SV : trattenute di addizionali comunali all'irpef.

Nel quadro SV devono essere riportate: le trattenute delle Addizionali Comunali all'I.R.PE.F. versate in forma rateizzata nel 2017; le trattenute dell'acconto delle Addizionali Comunali all'I.R.PE.F. versate in forma rateizzata nel 2017 e per il medesimo anno; le trattenute e relativi versamenti Addizionali Comunali all'I.R.PE.F. derivanti da cessazione dei rapporti di lavoro nel corso del 2017; dalle trattenute e relativi versamenti delle Addizionali Comunali all'I.R.PE.F. derivanti da assistenza fiscale anno 2017.

Non devono essere riportate le somme di Addizionali Comunali all'I.R.PE.F che, sebbene afferenti l'anno 2017, sono versate nel corso dell'anno 2018.

Il versamento delle Addizionali Comunali all'I.R.PE.F è attribuito direttamente ai Comuni di riferimento, motivo per cui nel mod. F24 deve essere compilato un rigo per ciascun comune interessato dall'addizionale comunale. Diversamente, il quadro SV prevede l'esposizione dell'ammontare delle somme trattenute in forma aggregata. *“Pertanto, tutte le addizionali comunali versate nella stessa data devono essere riepilogate in un unico rigo ancorché riferibile a diversi comuni”*.

Solo in presenza di difformità dei codici tributo, periodi di riferimento, ravvedimenti operosi e necessità di esposizione di “NOTE” diverse al punto 10, devono essere compilati righe distinti per la denuncia dei versamenti delle Addizionali Comunali all'I.R.PE.F, anche se interessati dalla medesima data di versamento.

Le modalità di compilazione del quadro SV nei singoli punti seguono i medesimi criteri previsti per il quadro ST sez. I e II

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

Nel caso di operazioni straordinarie o successioni, o in caso di dipendenti interessati da passaggio tra sostituti di imposta con prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità e senza estinzione del precedente sostituto, si rimanda a quanto indicato nel paragrafo “operazioni straordinarie” del quadro T, in quanto la modalità di compilazione è la stessa.



## QUADRO SX: riepilogo dei crediti e delle compensazioni

Il quadro SX, oggetto di modifica riguardo alle modalità di esposizione dei dati, accoglie i valori riepilogativi:

1. del credito 2016 che deriva dalla precedente dichiarazione e che è stato oggetto di utilizzo in compensazione esterna tramite mod. F24 entro la data del 31 ottobre 2018;
2. dei crediti sorti nel corso del 2017 ed utilizzati in compensazione esterna tramite mod. F24, tenuto conto degli eventuali crediti che risultano dal quadro DI.

### Attenzione:

1. **L'ammontare dei suddetti crediti deve essere indicato al netto di importi recuperati in sede di operazioni di conguaglio. Perciò il loro utilizzo in compensazione va esposto al netto di eventuali riversamenti.**
2. **Non sono tenute a compilare il quadro SX le Amministrazioni dello Stato che, per il versamento delle ritenute, non fanno ricorso ai modelli di pagamento F24 ed F24EP.**

### Righi SX1 - SX2 - SX3

SX1	Utenze versate al conguaglio di fine anno o per esecuzione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Versamenti 2017 in acconto	Utenze versate al conguaglio su norme di cui legge n. 208/2015	Altri crediti	Credito utilizzato in F24
	1	2	3	4	5
SX2	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Credito utilizzato in F24			
	6	7			
SX3	Credito per famiglia numerose	Credito per canoni di locazione	Credito marittimi imbarcati e assimilati	Credito utilizzato in F24	
	8	9	10	11	

Una delle novità del quadro SX consiste nella nuova versione grafica del precedente rigo SX1 che adesso è suddiviso in tre righe a seguito dell'introduzione di nuove colonne e dell'eliminazione della casella 9 "credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale".

## Righi SX1

Nel **rigo SX1, colonna 1** trovano esposizione i crediti derivanti da ritenute, da addizionali regionali all'Irpef e da addizionali comunali all'Irpef che vengono restituiti ai dipendenti per effetto dei conguagli di fine anno o a seguito di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno. In tale rigo andranno compresi anche gli importi rimborsati ai dipendenti a titolo di conguaglio di fine anno effettuato nei mesi di gennaio o febbraio.

Nel **rigo SX1, colonna 2** trovano esposizione i versamenti in eccesso che derivano dai quadri ST ed SV (ad eccezione dell'eccesso di versamento dell'imposta sostitutiva versata dalle Società di gestione del risparmio) ed il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato.

Nel **rigo SX1, colonna 3** trova esposizione il credito d'imposta sostitutiva che si è generato a seguito di operazioni di conguaglio su premi di risultato assoggettati prima ad imposta sostitutiva e poi ad imposta ordinaria.

## Le colonne 4 e 5 del rigo SX1 rappresentano una novità

- Il **rigo SX1, colonna 4** accoglie l'importo relativo all'eccedenza d'imposta che risulta dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitali erogate in anni precedenti nonché l'eventuale credito d'imposta sul valore degli immobili posseduti all'estero versata dalle società fiduciarie, che risulta dalla colonna 11 dei righi SO7 e ss.

Società fiduciarie		Tutela immobiliare		Quote premi		Rivalori		RSE	
Dati utili alla liquidazione dell'imposta sul valore degli immobili all'estero		Costo Netto Edificato	Tutela immobiliare	Quote premi	Rivalori	RSE			
SO7		Costo d'acquisto	Quotazioni	RSE Acconti	Acconti				
		Imposte e debiti	Imposte a credito	Tali su	Tali su				

- Nel **rigo SX1, colonna 5** trovano esposizione i crediti di cui alle colonne 1,2,3,4 utilizzati in compensazione nell'anno 2017 mediante mod. F24 per il pagamento di ritenute esposte nei quadri ST ed SV del modello 770

- nonché dei crediti utilizzati in compensazione nell'anno 2017 mediante mod. F24EP.

## Rigo SX2

Il **rigo SX2** è di nuova istituzione. Esso comprende la colonna del credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale prestata nel 2017 nonché, come nel rigo precedente l'ammontare del credito maturato nel corso del 2017 ed utilizzato nello stesso anno in F24 per il pagamento di ritenute esposte nei quadri ST ed SV del modello 770; nonché il credito utilizzato in compensazione nell'anno 2017 mediante mod. F24EP.

## Rigo SX3

Il **rigo SX3**, anch'esso di nuova introduzione, è composto dalle seguenti colonne:

**Colonna 1** contiene l'indicazione del credito riconosciuto per famiglie numerose (si tratta in sostanza del valore riportato al campo 364 della CU inviata entro il 7 marzo 2018); credito recuperato in F24 attraverso il codice **1632 (162E per F24EP)**;

DEBITORI E CREDITI	Imposto lordo	Detrazioni per carichi di famiglia	Detrazioni per famiglie numerose	Credito riconosciuto per famiglie numerose
	361	362	363	364

**Colonna 3** contiene l'indicazione del credito marittimi imbarcati ed assimilati (personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, imprese che esercitano la pesca costiera, imprese che esercitano la pesca in acque interne e lagunari); credito recuperato in F24 con il codice **1634 (164E F24 EP)**.

**Colonna 4**, in cui riportare l'ammontare dei crediti di cui alle colonne 1, 2 e 3 utilizzati in compensazione mediante modello F24 ed F24EP mediante i codici tributo di cui ai punti precedenti per il pagamento di ritenute esposte nel quadro ST del modello 770.

## Rigo SX4 - Importo complessivo

Importo complessivo	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2016	Credito utilizzato in F24	Credito da DI	Credito risultante dalla presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si utilizza il residuo
364	1	2	3	4	5	6

Il **rigo SX 4** che è stato parzialmente rivisitato rispetto al 2017, lo troviamo strutturato su sei colonne nelle quali indicare i dati complessivi

complessivi relativi ai crediti e alle compensazioni effettuate nel corso dell'anno 2017. Vediamo nel dettaglio:

- **Rigo SX4 colonna 1** in cui indicare l'importo a credito che risulta dal mod. 770/2017 (credito 2016):

Ammontare del credito colonna 1 in caso di presentazione in un unico flusso	Ammontare del credito colonna 1 in caso di presentazione di flussi separati
SX 32 (colonna 2 - colonna 1) +	SX 32 (colonna 2 - colonna 1) nel caso in cui sia stato inviato il solo flusso da lavoro dipendente e assimilati,
SX 33 (colonna 2 - colonna 1) +	
SX 34 (colonna 2 - colonna 1)	SX 33 (colonna 2 - colonna 1) nel caso in cui sia stato inviato il solo flusso da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
	SX 34 (colonna 2 - colonna 1) nel caso in cui sia stato inviato il solo flusso dei redditi di capitale

**Attenzione:** Nell' ipotesi in cui si presenti un flusso che contiene i versamenti di due delle tre categorie di cui sopra, nella colonna 1 dovranno essere riportati i residui dell'anno precedente a cui tali crediti si riferiscono.

- **Rigo SX4 colonna 2**, evidenzia il credito indicato nella precedente colonna 1 utilizzato in compensazione con modello F24 entro la data di presentazione di questa dichiarazione avente l'anno 2016 come anno di riferimento (codici tributo 6781, 6782 e 6783).

- **Rigo SX4 colonna 3**, vanno indicati tutti i maggiori crediti individuati con le note A, B, C, D, E, ed F della colonna 2 del quadro DI. In sostanza trattasi del maggior credito risultante da eventuale dichiarazione integrativa presentata nel 2017.

Codice Fondo	Note	Periodo d'imposta	Maggior credito
DN1			00
DN2			00
DN3			00
DN4			00
DN5			00
DN6			00
DN7			00
DN8			00
DN9			00
DN10			00
DN11			00
DN12			00
DN13			00
DN14			00
DN15			00
DN16			00
DN17			00
DN18			00
DN19			00
DN20			00

- Il **Rigo SX4 colonna 4**, indica il credito che risulta dalla presente dichiarazione come risultato della seguente operazione aritmetica:

**SX1 colonna 1 + SX1 colonna 2 + SX1 colonna 3 + SX1 colonna 4 - SX1 colonna 5 + SX4 colonna 1 - SX4 colonna 2 + SX4 colonna 3**

Il presente rigo è stato oggetto di attenzione da parte dell'agenzia delle entrate. E' stato infatti rilevato che nel rigo SX4 colonna 4 non avrebbero trovato posto né crediti 730 restituiti nel corso del 2017 né crediti per famiglie numerose, crediti per locazioni e crediti per marittimi imbarcati e assimilati quando questi non sono stati integralmente recuperati nel corso del predetto periodo di imposta. Ora pensiamo al caso dei datori di lavoro che hanno restituito crediti da 730 ma non hanno provveduto al loro recupero nel corso dello stesso anno e che non avrebbero potuto in tal modo vantare il credito da portare in compensazione nel corso del 2018.

Nelle specifiche tecniche pubblicate il 27 giugno 2018, l'agenzia ha provveduto a modificare i moduli di controllo consentendo l'inserimento dei crediti da assistenza fiscale mentre restano fuori i crediti evidenziati ai rigi SX3.

In sostanza, dopo le precisazioni dell'Agenzia delle Entrate, al rigo SX4 colonna 4 avremo:

**SX1 colonna 1 + SX1 colonna 2 + SX1 colonna 3 + SX1 colonna 4 - SX1 colonna 5 + SX2 colonna 1 - SX2 colonna 2 + SX4 colonna 1 - SX4 colonna 2 + SX4 colonna 3.**

## Aggiornamento delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello 770/2018

a pagina 55, nella colonna Controlli di rispondenza del campo SX004004 “Credito risultante dalla presente dichiarazione”, la somma algebrica è sostituita dalla seguente: “Deve essere uguale a: SX001001 + SX001002 + SX001003 + SX001004 - SX001005 + SX002001 - SX002002 + SX004001 - SX004002 + SX004003”.

- Il **rigo SX4 colonna 5** deve indicare il credito, pari all’importo di colonna 4 che si intende utilizzare in compensazione con il mod. F24.
- Nel **rigo SX4 colonna 6** trova indicazione l’importo di casella 4 chiesto a rimborso. Non potrà essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 5.

**Attenzione:** Nel caso in cui nella colonna 6 del rigo SX4 della precedente dichiarazione sia stato indicato un importo da chiedere in compensazione, deve essere in ogni caso presentato il modello 770/2018 compilando:

1. Il frontespizio;
2. Il riepilogo delle compensazioni (rigo SX4) anche se nell’anno 2017 non sono state operate ritenute alla fonte.

Questo al fine di effettuare la scelta tra compensazione e rimborso.

**Attenzione:** Le istruzioni ricordano che nel caso in cui emerga un credito superiore a 5.000 €, il suo utilizzo nel corso del 2018 tramite compensazione orizzontale (codici tributo 6781,6782,6783) è subordinato al visto di conformità apposto nel frontespizio della dichiarazione, ovvero per le società di capitali alla sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’organo incaricato del controllo contabile.

### Rigo SX31 – Regioni a statuto speciale

La composizione del rigo SX31 non ha subito variazioni rispetto allo scorso anno. Per la compilazione, si rimanda alle istruzioni ministeriali.

## Righi da SX32 ad SX34 – Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione

Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione	SX32	SX33	SX34
Credito scature di retribuzioni dipendenti, assimilati e assistenza fiscale	1		
Credito scature di retribuzioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi		1	
Credito scature di retribuzioni capitale			1

I righi da **SX32 a SX34** devono essere compilati solo quando risulta un credito chiesto in compensazione (rigo SX4 colonna 5).

Il **rigo SX32 colonna 1** andrà compilato da chi ha optato per il consolidato ex art. 117 e ss. del TUIR.

Nel **rigo SX32 colonna 2** andrà indicato l'ammontare del credito da lavoro dipendente, assimilati ed equiparati e da assistenza fiscale da utilizzare in compensazione. Potrà comprendere anche il valore di cui a colonna 1. L'importo che residua (SX32 colonna 2 - SX32 colonna 1) potrà essere compensato con il codice tributo 6781 (166E per F24EP).

Il **rigo SX33 colonna 1** andrà compilato di chi ha optato per il consolidato ex art. 117 e ss. del Tuir.

Nel **rigo SX33 colonna 2** andrà indicato l'ammontare del credito da utilizzare in compensazione che deriva da ritenute su redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e da ritenute su contratti di locazioni breve. Potrà comprendere anche il valore di cui a colonna 1. L'importo che residua per differenza tra le due colonne potrà essere compensato con il codice tributo 6782 (167E per F24EP).

Il **rigo SX 34 colonna 1** andrà compilato di chi ha optato per il consolidato ex art. 117 e ss. del Tuir.

Nel **rigo SX 34 colonna 2** andrà indicato l'ammontare del credito da utilizzare in compensazione che deriva da ritenute su redditi di capitale e dalle imposte su redditi di natura finanziaria assieme alle ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico presenti nel quadro SY e le ritenute su pignoramenti presso terzi. Potrà contenere anche il valore di cui a colonna 1. L'importo che residua per differenza tra le due colonne potrà essere compensato con il codice tributo 6783 (168E per F24 EP).

## Righi da SX 35 ad SX 47 – Riepilogo altri crediti

Impieghi altri crediti				
<b>SX35</b>	Credito di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 143/2005 (canoni)	Credito esente nel 2017	Credito all'esito in F24	Anticipo credito esente
<b>SX36</b>	Credito di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 143/2005 (interessi)	Credito esente nel 2017	Credito all'esito in F24	Anticipo credito esente
<b>SX37</b>	Credito per anticipo sul TFR versato negli anni 1997 e 1998	Credito esente nel 2017	Credito esente	Credito esente
<b>SX40</b>	Credito d'imposta delle imprese artigiane di cui alla legge n. 30 del 28/2/2012	Credito esente	Credito esente	Credito esente
<b>SX41</b>	Ulteriore credito in ipotesi di natura sostitutiva	Credito esente	Credito esente	Credito esente
<b>SX42</b>	Credito di cui all'art. 1 comma 3 della l. n. 30 del 28/2/2012	Credito esente	Credito esente	Credito esente
<b>SX44</b>	Esente di imposta dell'organico di personale collaboratore	Esente esente	Esente all'esito	Esente all'esito
<b>SX46</b>	Credito per esente dell'organico personale di cui alla legge n. 30 del 28/2/2012	Credito esente	Credito esente	Credito esente
<b>SX47</b>	Credito senza esente	Credito esente	Credito esente	Credito esente

Si tratta di una sezione che riassume una serie di crediti non esposti in altre sezioni del modello.

### Rigo SX35 – Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (canoni)

Accoglie il credito che corrisponde alle ritenute di cui all'art. 25, ultimo comma del D.P.R. 600/1973, restituite ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 143/2005, da utilizzare in compensazione in F24 con codice tributo 6788.

### Rigo SX 36- Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (interessi)

Accoglie il credito che corrisponde alle ritenute di cui all'art. 26, ultimo comma del D.P.R. 600/1973, restituite ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 143/2005, da utilizzare in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6787.

### Rigo SX 37 - Credito per anticipo sul TFR versato negli anni 1997 e 1998

In tale rigo troveranno indicazione i dati relativi al credito d'imposta derivante dal versamento effettuato negli anni 1997 e 1998 dell'anticipo delle imposte da trattenere sul TFR all'atto della rivalutazione.

### **Rigo SX 40 - Credito d'imposta delle riserve matematiche di rami vita**

Si tratta di un rigo che deve essere compilato dalle società di assicurazione che hanno applicato sulle riserve matematiche dei rami vita l'imposta di cui all'art. 1, comma 2 del D.L. 24 settembre 2002 n. 209, per indicare il recupero delle relative somme versate.

Tali somme costituiscono un credito da utilizzare in F24 con il codice tributo 6780 ovvero da cedere a società o enti del gruppo.

### **Rigo SX41 - Ulteriore credito su imposta riserve matematiche**

Riguarda il credito maturato in forza di versamenti sulle riserve matematiche di rami vita di cui al D.L. 209/2002, con codici tributo 1681 e 1682.

Anche questo credito potrà essere utilizzato in compensazione ovvero ceduto a società o enti del gruppo.

### **Rigo SX42 - Credito di cui all'art. 1, comma 2 - sexies, del D.L. 209/2002**

Nel rigo SX42, troveranno esposizione i dati relativi al credito maturato a seguito dei versamenti dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi esteri (codice tributo 1695); il credito potrà essere usato in compensazione ovvero ceduto a società o enti che appartengono al gruppo.

### **Rigo SX44 - Risparmio di imposta degli organismi di investimento collettivo**

Sono tenuti alla compilazione di tale rigo:

- le sicav;
- le società di gestione del risparmio;
- i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni dei fondi lussemburghesi storici.

Il rigo è rimasto invariato rispetto allo scorso anno. Per la compilazione si rimanda alle istruzioni.

### **Rigo SX46 - Credito per acconto imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria**

Comprende i dati relativi al credito maturato a seguito di versamenti riferiti all'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato.

## Rigo SX47 – Credito bonus riconosciuto

Il rigo SX47, parzialmente rivisitato rispetto allo scorso anno, deve essere compilato da tutti i sostituti di imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2017 il credito bonus Irpef ai sensi del D.L. 66/2014.

SX47	Credito bonus riconosciuto	Credito residuo anno precedente	Credito maturato nell'anno	Credito recuperato	Credito utilizzato in F24	Credito residuo
------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------

Si compone di cinque colonne:

Nella **colonna 1** è necessario indicare l'ammontare del credito residuo dell'anno precedente (quello riportato a colonna 5 del rigo SX47 del mod. 770/2017) coincidente con il bonus riconosciuto nei periodi di imposta antecedenti il 2017 e che non è stato compensato in F24 entro il 16 marzo 2017 (codice tributo 1655);

Attenzione: in caso di operazioni straordinarie con estinzione del soggetto preesistente, l'importo di colonna 1 deve comprendere anche il credito residuo del soggetto estinto;

La **colonna 2** è riservata al credito maturato nell'anno 2017 al lordo di quanto eventualmente recuperato e che verrà evidenziato nella successiva colonna 3;

Attenzione: in caso di operazioni straordinarie con estinzione del soggetto preesistente, l'importo di cui a colonna 2 deve comprendere anche il credito riconosciuto dal soggetto estinto.

La **colonna 3** conterrà l'ammontare del bonus Irpef, riconosciuto e successivamente recuperato dal sostituto d'imposta (in quanto non spettante) in F24 con codice tributo 1655 (165E per F24E) esposto a debito. Precisiamo a tale riguardo che dal 2017 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che le compensazioni interne tra importi a credito ed importi a debito del bonus Irpef non sono più permesse.

Dal momento che la precisazione è avvenuta nel corso del 2017, molti sostituti hanno dovuto far ricorso alla presentazione di F24 con saldo a zero per mettere in evidenza eventuali compensazioni interne effettuate fino alla nota del 5 giugno 2017. In conseguenza di ciò, gli importi a debito del bonus Renzi nonché quelli compresi nelle deleghe con saldo zero troveranno esposizione nella colonna 3 del rigo SX47 e a campo 2 "ritenute" del rigo ST sezione 1.

Attenzione: in caso di operazioni straordinarie con estinzione del soggetto preesistente, l'importo di cui a colonna 3 deve comprendere il bonus riconosciuto e successivamente recuperato dal soggetto estinto.

La **colonna 4** evidenzia l'ammontare del bonus utilizzato nel modello F24 con codice tributo 1655 (165E per F24EP), fino al 16 marzo 2018.

Attenzione: in caso di operazioni straordinarie con estinzione del soggetto preesistente, nella colonna andrà evidenziato anche il credito utilizzato dal soggetto estinto;

Nella **colonna 5** è necessario esporre il credito residuo che può essere utilizzato dopo il 16 marzo 2018, comprensivo dell'eventuale importo indicato nel quadro DI con nota P.

Il campo deve essere uguale a:

Colonna 1 + colonna 2 - colonna 4 + la somma delle colonne 5 del quadro DI dei righe nei quali la colonna note assume il valore P.

## Esempi di compilazione del quadro SX

### Esempio n. 1

A seguito della cessazione del rapporto di lavoro si restituiscono ad un dipendente € 500 precedentemente versati con codice tributo 1001. Vengono utilizzati in compensazione tramite mod. F24 300.

In SX troveremo la seguente esposizione:

SX1 colonna 1: € 500;

SX1 colonna 5: € 300;

SX4 colonna 4: € 200;

SX4 colonna 5: € 200;

SX32 colonna 2: € 200.

### Esempio n. 2

Nel corso dell'anno 2017, il sostituto:

- ha versato in eccesso ritenute con il codice tributo 1001 per € 3.650 compensandone in F24 con codice tributo 1627 solo € 1.230;

- ha versato in eccesso ritenute di lavoro autonomo con codice tributo 1040 per € 1.600 non utilizzando nulla in compensazione;

- ha versato in eccesso addizionali regionali per € 360 recuperando in F24 € 190 con il codice tributo 1669;

- ha versato in eccesso addizionali comunali per € 380, recuperando in F24 € 90 con il codice tributo 1671.

Così l'SX:

SX1 colonna 2: € 5990;

SX1 colonna 5: € 1.510;

SX4 colonna 4: € 4.480;

SX4 colonna 5: € 4.480;  
SX32 colonna 2: € 2.880;  
SX33 colonna 2: € 1.600.

### **Esempio n. 3**

Il sostituto ha prestato nel corso dell'anno 2017 assistenza fiscale per i seguenti importi:

- credito Irpef per € 3.000 interamente recuperato mediante F24 con il codice tributo 1631;
- credito da addizionale regionale per € 700 interamente compensato in F24 con il codice tributo 3796;
- credito da addizionale comunale per € 120 interamente compensato in F24 con il codice tributo 3797.

L'SX sarà il seguente:

- SX2 colonna 1: € 3.820;
- SX2 colonna 2: € 3.820.

### **Esempio n. 4**

Ad inizio anno il sostituto vanta i seguenti crediti:

- Irpef da 1001: € 800;
- Irpef da 1040: € 700.

Recupera nel corso del 2017:

- € 500 da codice 1001 con codice 6781,
- € 300 da codice 1040 con codice 6782.

L' SX sarà il seguente:

- SX4 colonna 1: € 1.500;
- SX4 colonna 2: € 800;
- SX4 colonna 4: € 700;
- SX4 colonna 5: € 700.

### **Esempio n. 5**

Supponiamo il caso di un lavoratore che nel corso del 2017 ha percepito un reddito pari ad € 22.000 ed il sostituto ha provveduto, in quanto spettante, ad erogare per intero il bonus Irpef (960€) e a recuperarlo in F24 (codice tributo 1655).

L'SX sarà il seguente:

- SX47 colonna 2: € 960;
- SX47 colonna 4: € 960.

### **Esempio n. 6**

Supponiamo il caso di un lavoratore il quale, a seguito di un premio percepito a fine anno abbia un reddito pari ad € 29.000 ma che ha percepito durante l'anno un bonus pari ad € 800 che in sede di conguaglio deve restituire.

L'SX sarà il seguente:

- SX47 colonna 2: € 800;
- SX 47 colonna 3: € 800;
- SX 47 colonna 4: € 800.

### **Esempio n. 7**

Ipotizziamo il caso di un lavoratore dipendente che, per l'anno 2017 matura un credito per famiglie numerose pari ad € 75 recuperato dal sostituto d'imposta con codice tributo 1632.


L'SX sarà il seguente:

- SX 3 colonna 1: € 75;
- SX 3 colonna 4: € 75.

## **QUADRO SY - SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E RITENUTE DA ART. 25 DEL D.L. 78/2010, SOMME CORRISPOSTE A PERCIPIENTI ESTERI PRIVI DI CODICE FISCALE**

Il quadro SY, risulta composto da quattro sezioni ed accoglie:

- Dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi che trovano spazio nella prima sezione riservata ai dati del debitore principale e nella seconda sezione per i dati relativi al soggetto erogatore delle somme;
- Ritenute da art. 25 del D.L. 78/2010 che ritroviamo nella terza sezione compilata, dunque, da banche e poste italiane S.P.A.;
- Somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale per redditi di lavoro autonomo, che vengono esposti nella quarta sezione.



Nel caso in cui i rigli del prospetto siano insufficienti ad esporre tutti i dati, è possibile aggiungere ulteriori prospetti avendo cura di numerare progressivamente la casella Mod. N. posta in alto a destra de modello.



Il rigo SY1 non ha subito variazioni rispetto allo scorso anno e dovrà essere compilato solo in caso di operazioni straordinarie e successioni.

Analizziamo di seguito le sezioni:

## Sezione I – Riservata al debitore principale

Sezione I		Codice fiscale creditore pignoratario		Cassa registro		Tipologia		Cassa registro		Tipologia	
Riservata al debitore principale	SY2	Intestatario	Spese	Intestatario	Spese	Cassa registro	Tipologia				
	SY3										
	SY4										
	SY5										
	SY6										
	SY7										

La sezione 1 va compilata dal debitore principale, nel caso in cui lo stesso, sia tenuto a presentare anche il modello 770

Ai rigli da SY2 a SY6 andranno indicati:

**Punto 1** il codice fiscale del creditore pignoratizio (che è colui che vanta un credito nei confronti del debitore e che ha ottenuto il pignoramento di un suo bene o di un suo credito);

**Punti 2,4,6,8 e 10** con l'evidenza delle somme erogate al creditore pignoratizio;

**Punti 3,5,7,9 e 11** con l'indicazione della tipologia delle somme liquidate corrispondenti ad uno dei seguenti codici:

- 1 REDDITO DI TERRENI
- 2 REDDITO DI FABBRICATI
- 3 REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE
- 4 REDDITO DI PENSIONE
- 5 REDDITI DI CAPITALE
- 6 REDDITI DIVERSI
- 7 REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
- 8 REDDITI D'IMPRESA
- 9 REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE  
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO  
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO D'IM POSTA
- 10 COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA
- 11 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE  
INDENNITA' EQUIPOLLENTI  
ALTRE INDENNITA' E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE
- 12 ALTRI REDDITI

## Sezione II – Riservata al soggetto erogatore delle somme

Dovrà essere compilata solo nel caso in cui il creditore pignoratizio è una persona giuridica.

E' suddivisa nei righi da **SY7 a SY11** e richiede l'indicazione:

- del codice fiscale del debitore principale;
- del codice fiscale del creditore pignoratizio
- delle somme erogate durante l'anno al creditore pignoratizio (persona giuridica).

Sezione II		Codice fiscale debitore principale	Codice fiscale creditore pignoratizio	Somme erogate
Evidenza di soggetto erogatore delle somme	SY7			
	SY8			
	SY9			
	SY10			
	SY11			

## Sezione III - Ritenute da art. 25 del D.L. n. 78/2010

Sui bonifici bancari e/o postali effettuati dai contribuenti che vogliono usufruire di detrazioni di imposta ovvero di deduzioni, le banche e/o la posta sono tenuti ad effettuare una ritenuta d'acconto pari all'8%. Le predette ritenute troveranno esposizione in questa sezione, assieme al codice fiscale del beneficiario del bonifico e al loro ammontare.

Sezione III	Sezione III	Sezione III	Sezione III
Ritenute da art. 25, del D.L. n. 78/2010	Codice fiscale beneficiario	Ammontare del bonifico	Ritenuta affettata
5912			
5913			
5914			
5915			

## Sezione IV - Riservata al percipiente estero privo di codice fiscale

Questa sezione è riservata ai soli sostituti di imposta che hanno erogato somme per redditi di lavoro autonomo a percipienti esteri privi di codice fiscale per i quali saranno indicati i dati anagrafici, la residenza estera e i dati fiscali.

Per i dati fiscali si rimanda a quanto stabilito in tema di compilazione della certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi della CU 2018.

Sezione IV	Sezione IV	Sezione IV	Sezione IV	Sezione IV
Riservata al percipiente estero privo di codice fiscale	Cognome e denominazione	Nome	Spese (severità estera) (1)	Dati di contatto (paese, città, via e numero civico)
	Codice di identificazione fiscale estero	Località di residenza estera		
	Via o numero civico			Codice Stato estero
	Codice	Azienda/Ente beneficiario	Severità non soggetti a ritenute per regime sostitutivo	Altre somme (per soggetti a ritenute)
	Ritenute a titolo d'imposta	Ritenute imposte		

**ATTENZIONE:** Nel caso in cui a seguito di separazione alla parte debole venga riconosciuto l'assegno di mantenimento e questo non venga versato, l'avente diritto può chiedere il pignoramento di somme di cui l'obbligato è creditore.

In tal caso l'Agenzia delle entrate nelle istruzioni al 770/2018, chiarisce che, qualora il terzo erogatore conosca la natura delle somme erogate perché trattasi ad esempio del datore di lavoro dell'obbligato, egli è tenuto ad effettuare le ritenute per tale tipologia di reddito riportando nella CU al campo 8 "categorie particolari" della parte A il codice Z2, ma non deve compilare il quadro SY.

## **Esempi di compilazione del quadro SY**

### **Esempio n. 1**

Supponiamo che un datore di lavoro non abbia corrisposto le retribuzioni ad un lavoratore per € 2.500. Il lavoratore procede alla richiesta di pignoramento del c/c del datore di lavoro.

La banca in veste di terzo pignorato versa le somme al lavoratore applicando sulle stesse una ritenuta d'acconto del 20% che verrà versata con il codice tributo 1049.

Il datore di lavoro che è debitore principale compila l'SY nel modo seguente:

SY2 colonna 1 con il codice fiscale del creditore pignoratizio (lavoratore);

SY2 colonna 2: € 2.500

SY2 colonna 3: codice 3 (redditi dal lavoro dipendente).

### **Esempio n. 2**

Supponiamo che una finanziaria sia creditrice di € 4.000. Provvede a recuperare il credito tramite pignoramento della retribuzione del lavoratore presso il suo datore di lavoro il quale compilerà l'SY nel modo seguente:

SY7 colonna 1: codice fiscale del lavoratore;

SY7 colonna 2: codice fiscale della finanziaria;

SY7 colonna 3 : € 4.000

### Esempio n. 3

Per lavori di ristrutturazione di un bagno devono essere versati € 13.000. Si deve procedere a richiesta di detrazioni, per cui il pagamento verrà effettuato con bonifico bancario.

La banca provvederà ad applicare una ritenuta dell'8% sulla somma al netto dell'Iva.

L'SY della banca sarà il seguente:

- SY 12 Colonna 1 con il codice fiscale dell'impresa che ha effettuato i lavori;
- SY12 colonna 2: € 13.000;
- SY12 colonna 3: € 811,20 (8% di € 13.000 - Iva).

## DICHIARAZIONI CORRETTIVE E RAVVEDIMENTO OPEROSO - REGIME SANZIONATORIO

Il termine di trasmissione telematica del mod. 770/2018 è il 31.10.2018 come fissato dalla L. 205/2017.

In caso di rettifiche apportate entro il termine di scadenza a dichiarazione già trasmessa, la stessa dovrà essere ritrasmessa, integralmente compilata, barrando il campo "correttiva nei termini" del frontespizio.

Se le rettifiche sono intervenute successivamente al 31.10.2018, la dichiarazione, integralmente compilata, sarà nuovamente inviata barrando il campo "dichiarazione integrativa" del frontespizio. Il termine di presentazione delle dichiarazioni integrative sia a favore che a sfavore, a seconda se trattasi di maggiore o minore debito o maggiore o minore credito, è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione successiva come previsto dall'art. 5 del D.L. 193/2016. I tempi di presentazione della dichiarazione integrativa a favore sono importanti al fine di stabilire il momento in cui poter godere in compensazione del credito conseguente. Si potrà godere dell'utilizzo immediato del credito in compensazione se la dichiarazione integrativa a favore è presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo; si potrà godere dell'utilizzo del credito a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata

presentata la dichiarazione integrativa se l'integrativa a favore viene presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo ma entro quello di accertamento.

Sono previste sanzioni amministrative per i casi di omessa o tardiva presentazione del modello 770, così come per il mancato o tardivo versamento delle ritenute, La norma di riferimento è il D. Lgs. 158/2015, entrato in vigore dal primo gennaio 2016.

La dichiarazione si considera omessa qualora:

- non venga trasmessa entro il termine di 90 giorni dalla naturale scadenza.
- Non siano utilizzati modelli conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate, per la loro redazione. In tal caso la dichiarazione è nulla;
- Non sia apposta sottoscrizione o sottoscritta da un soggetto non dotato di rappresentanza legale o negoziale e non abbia provveduto alla regolarizzazione della stessa entro 30 gg dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio.

Le sanzioni connesse all'omessa presentazione della dichiarazione variano a seconda se le ritenute di riferimento siano state interamente versate o non versate.

- La sanzione in caso di assenza di ritenute dovute da 250,00 a 2.000,00 euro più 50,00 euro per ogni percipiente non indicato, se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva e prima dell'avvio di qualsiasi attività di accertamento la sanzione è ridotta ad un importo da 150,00 a 500,00 euro più 25,00 euro per ogni percipiente;

- La sanzione in caso di presenza di ritenute non versate va dal 120% al 240% dell'ammontare complessivo delle ritenute non versate, con margine di una sanzione minima pari ad euro 200,00.

Se la dichiarazione non è omessa ma tardiva, questa è comunque considerata valida se trasmessa entro 90gg dalla scadenza del termine di presentazione della stessa, ma comunque sanzionata per il ritardo.

Anche in questo caso si distinguono i due casi:

- La sanzione in caso di ritenute interamente versate è da € 250,00 a € 2.000,00;
- La sanzione in caso di omessi versamenti è da € 250,00 a € 2.000,00 più 30% dell'importo delle ritenute non versate oltre agli interessi legali.

Attraverso l'istituto del ravvedimento operoso è possibile per il contribuente regolarizzare in maniera spontanea la propria posizione in caso di:

- Versamento di ritenute omesso e/o insufficiente;
- Commissione di errori nella compilazione della dichiarazione;
- tardiva presentazione della dichiarazione.

La dichiarazione omessa non è regolarizzabile.

Si può ricorrere all'istituto del ravvedimento per tutta la durata del periodo di accertamento e prima della consegna del processo di constatazione; è dunque possibile ricorrere al ravvedimento anche in presenza di constatazione di violazione, o in concomitanza di controlli a condizione che non sia ancora stato notificato alcun atto di liquidazione o di accertamento.

Utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso è possibile sanare la tardiva trasmissione del modello 770 entro il 90° gg dalla prevista scadenza (entro il 29 gennaio 2019) versando la somma di € 25,00 (1/5 di 250,00) utilizzando il cod. tributo 8906, ferme restando l'applicazione per le sanzioni relative alle violazioni riguardanti le ritenute non versate o versate parzialmente.

Oltre il 90° giorno ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta successivo (a condizione che sia stata notificata alcuna attività di controllo) per mod. 770 trasmesso oltre il naturale termine, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500 e la sanzione per percipiente (euro 50 per ciascun soggetto non indicato nel modello 770) ridotta del cinquanta per cento.

Nel caso di mancata indicazione del percipiente, si applica la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.

Con specifico riferimento alle ritenute riportate nel modello 770 come operate e versate, le sanzioni amministrative variano per le ipotesi di ritenute non operate, ritenute operate e parzialmente versate, ritenute non versate.

N.b. come dettagliatamente indicato nelle istruzioni ministeriali ...

### *Responsabilità dell'intermediario abilitato*

*In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni per via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, è applicata a questi ultimi la sanzione prevista dall'art. 7-bis del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.241*

*È prevista altresì la revoca dell'abilitazione quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.*

La sanzione in capo allo stesso va da € 516,00 ad € 5.164,00.

La sanzione imputabile all'intermediario si distingue e non si sostituisce a quella del contribuente che viene autonomamente sanzionato poiché responsabile della verifica dell'avvenuto adempimento.

Si riporta qui di seguito fac simile per richiesta dati da inviare all'altro intermediario, in caso di trasmissione del 770/2018 in modalità separata:

Cdl: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Spett.le yyyyyyyyyyyyyyyyyy

In previsione della scadenza del modello 770/2018, periodo di imposta 2017, prevista per il **31 ottobre 2018** e in considerazione delle importanti novità di quest'anno circa le modalità di trasmissione telematica separata del suddetto modello si chiede di indicare nell'apposito  **riquadro gestione separata: il codice fiscale dell'altro incaricato** all'inoltro del 770/2018 e di barrare le relative caselle riferenti al tipo di ritenute applicate e dovute per l'azienda in carico suddivise tra  **lavoro autonomo**, capitali, locazioni brevi e altre ritenute.

In caso in cui l'azienda per cui viene presentata la presente dichiarazione non è tenuta a presentare il modello 770/2018 relativo alle ritenute su indicate ( autonomo, capitali, locazioni brevi e altre ritenute), vogliate cortesemente barrare l'intero quadro. In tal caso il modello 770/2018 sarà da noi trasmesso in forma integrale.

Si pone alla Vs cortese attenzione, che l'inoltro separato del 770/2018 richiede necessariamente la presenza di intermediari diversi per ciascuno di essi , e che da prime indicazioni apprese, la mancata o errata indicazione di tali dati, risulteranno bloccanti in fase di invio telematico del modello stesso.

Azienda: WWWWWW

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE															
	SF	SG	SH	SL	SK	SM	SN	SO	SP	SQ	SS	ST	SV	SK	ST	
Tipologia ente <input type="checkbox"/>	Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute							
Casi di non trasmissione dei quadri SE, SV e/o SK <input type="checkbox"/>	Codice fiscale altro incaricato				Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute			
	Codice fiscale altro incaricato				Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute			

Si resta in attesa di ricevere la presente debitamente compilata.